Rep. n.

CONTRATTO TRA LA REGIONE E FASTEWB S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTURA DI CIRCOLARITA' ANAGRAFICA. CIG 5665976F4B - CUP B63D11001160009

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### **REGIONE CAMPANIA**

denominata Regione, nella persona del Dirigente della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, nonché Responsabile di Obiettivo Operativo 5.1 del POR FESR Campania 2007/2013, avv. Silvio Uccello, nato a Napoli il 6 giugno 1956, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/9/2013 e con Decreto del Presidente DPGRC n. 218 del 31/10/2013 e in qualità di

Responsabile di Obiettivo Operativo 5.1 PO Campania FESR 2007-2013, giusta DPGRC n. 438 del 15/11/2013.

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, del DPR n. 62/2013 prot. n. del ........ del .......2015, conservata agli atti dell'U.O.D. Atti sottoposti a registrazione e Contratti della Segreteria della Giunta Regionale.

2) La Società FASTWEB S.p.A. c.f. n. 12878470157, di seguito denominata Società, nella persona del dott. Francesco Argano, nato a Palermo il 10 marzo 1969, giusta procura conferitagli con scrittura privata autenticata il 24 febbraio 2015 dal Notaio Dott.ssa Elena Terrenghi, Repertorio n. 28889, dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Alberto Calcagno, nato a Genova il 8 settembre 1972 e dal Presidente Urs Schappi nato a Berna (Svizzera) il 17 maggio 1960, domiciliati per la carica presso la sede della Società in Milano alla via Caracciolo, 51; in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'UOD "Atti sottoposti a registrazione e contratti" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la corrispondenza dei dati societari dichiarati dalla Società Fastweb S.p.A., ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, con la visura rilasciata a seguito della consultazione del registro imprese Telemaco, documento n. T 183996701 del 07/05/2015 da cui risulta che la Società, con sede in Milano, alla Via Caracciolo n. 51, risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Milano, nella sezione ordinaria nel Registro delle

Imprese dal 29/07/1999, numero e codice fiscale n. 12878470157 e R.E.A. n. 1591912.

Verificato, altresì, che per la Società Fastweb, la Direzione Generale per le Risorse Strumentali ha prodotto, per il tramite della Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, le richieste di informazioni antimafia all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Ufficio Antimafia effettuata in data 13/05/2015 (acquisita agli atti con protocollo n. 2015.0341276 del 18/05/2015).

Verificato che sono trascorsi più di quarantacinque giorni dalla citata richiesta, e che ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 qualora dovessero emergere cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, rimane fermo il recesso dal contratto previsto dall'art. 94 del d.lgs. 159/2011.

Verificato che il Dirigente dell'UOD o5 della D.G. 10, ing. Vito Merola, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 2.110,00 (duemilacentodieci/00 euro) e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, i detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell'
 11/09/2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo
 Regionale Campania FESR 2007-2013, nell'ambito del quale è

- previsto l'obiettivo specifico 5.a "Sviluppo della Società dell'Informazione" ed in particolare l' O.O. 5.1 E-government ed E-inclusion;
- 2) che con D.P.G.R. n. 62 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Programma;
- che con D.G.R. n. 960 del 30/05/2008 sono stati istituiti i capitoli di bilancio dedicati ai singoli obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013;
- 4) che con D.G.R. n. 1056 del 19 giugno 2008 sono state approvate le "Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania Programmazione 2007/2013", approvate dal Consiglio Regionale in data 14/11/2008;
- 5) che con D.G.R. n. 180 del 29/04/2011 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano di azione per la Ricerca & Sviluppo, l'Innovazione e l'ICT", articolato in due sezioni: una dedicata alla ricerca, l'altra alla diffusione della società dell'Informazione;
- 6) che la sezione ICT individua i seguenti Obiettivi Strategici:
  - Sistema Informativo Integrato Regionale "SIIR";
  - Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale;
- 7) che per conseguire detti obiettivi strategici, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 29 aprile 2011 è stata ravvisata la necessità di attivare, in aggiunta agli interventi ad oggi già avviati nell'ambito dei fondi P.O.R. FESR 2007/2013, interventi volti a realizzare la circolarità anagrafica;

- 8) che con l'allegato, parte integrante e sostanziale alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 29/04/2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 dell'11/07/2011, è stato approvato nell'ambito del "Piano di azione per la Ricerca & Sviluppo, l'Innovazione e l'ICT", tra l'altro, il seguente intervento, coerente con gli obiettivi del P.O.R. FESR 2007/2013, subordinandone l'esecuzione all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle delibere con le quali effettuare le modifiche delle delibere di programmazione e di allocazione delle risorse a valere sul P.O.R. FESR e P.O.R. FSE, disposte con le Delibere della Giunta Regionale nn. 26 e 27 dell'11/01/2008: "Realizzazione della piattaforma infrastrutturale regionale", a valere sul P.O. FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 5.1, A.G.C. 06, Settore 03, per € 7.000.000,00 (settemilioni/00 Euro);
- 9) che con la D.G.R. n. 387 del 04/08/2011 si è stabilito di dare esecuzione, nelle more dell'approvazione delle delibere di programmazione e di allocazione delle risorse a valere sul P.O.R. FESR e P.O.R. FSE, agli interventi previsti nelle Delibere di G.R. nn. 181 e 182 del 29/04/2011, in quanto indifferibili e propedeutici all'implementazione dell'intero "Piano di azione per la Ricerca & Sviluppo, l'Innovazione e l'ICT", approvato con D.G.R. n. 180 del 29/04/2011;
- 10) che con la richiamata D.G.R. è stata demandata ai Dirigenti dei Settori competenti l'adozione degli atti conseguenti alla esecuzione della stessa;
- 11) che con D.D. n. 12 del 21/07/2011 del Settore CRED è stato:

- nominato, quale Responsabile unico del procedimento "Realizzazione della piattaforma infrastrutturale regionale" di cui alla D.G.R. n. 181/2011, l'ing. Vito Merola, quale Dirigente del Servizio 03 del Settore 03 dell'AGC 06;
- costituito il Gruppo di Lavoro per le attività di predisposizione di tutti gli atti tecnico –amministrativi propedeutici alla indizione delle procedure di gara, con le professionalità interne all'Amministrazione regionale e, pertanto, in possesso delle capacità professionali ed operative richieste dalla attività di cui in premessa, relative all'intervento "Realizzazione della piattaforma infrastrutturale regionale" di cui alla D.G.R. n. 181/2011;
- 12) che con D.D. n. 5 del 26/04/2012 del Settore CRED sono stati definiti n. 2 sottointerventi, correlati e distinti per tipologia e localizzazione, finalizzati alla realizzazione della piattaforma infrastrutturale regionale di circolarità anagrafica e da espletarsi disgiuntamente:
  - Sottointervento n. 1: "realizzazione di una piattaforma software di Circolarità anagrafica", con il quale si propone di realizzare la piattaforma regionale SOA, la piattaforma data hub regionale per la circolarità anagrafica ed integrare il servizio di comunicazione in cooperazione applicativa SPICCA;
  - Sottointervento n. 2: "realizzazione dell'infrastruttura di Circolarità anagrafica", con il quale si propone di realizzare il backbone regionale proprietario, realizzare un nodo di interscambio regionale per l'interconnessione delle reti di altri

enti al backbone regionale e per l'erogazione di servizi fra i soggetti collegati, e di attivare un centro servizi di business continuity e disaster recovery;

13) che con D.D. n. 5 del 26/04/2012 del Settore CRED sono stati

definite le risorse da assegnare ai 2 citati sottointerventi:

Realizzazione della	Importo	
regionale		(I.V.A. inclusa)
Sottointervento n.	Realizzazione di una piattaforma software di Circolarità anagrafica	€ 1. 370.000,00
Sottointervento n.	Realizzazione  dell'infrastruttura di  Circolarità anagrafica	€ 5.630.000,00
Totale		₹.000.000,00

- 14) che in data 21/03/2014 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione" tutta la documentazione relativa al sottointervento n. 2, "Realizzazione dell'infrastruttura di Circolarità anagrafica", riportandone il Quadro Economico.
- 15) che da quanto riportato dalla documentazione presentata, attraverso il sottointervento n. 2 è previsto di:
  - realizzare un data center modulare di tipo green IT (nodo secondario);
  - adeguare il data center regionale;

- attivare i servizi di continuità operativa e disaster recovery tra il data center regionale e il nodo secondario;
- 16) che con il DD n. 63 del 01/04/2014 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione l'intervento "Realizzazione dell'infrastruttura di Circolarità anagrafica" (CUP B63D11001160009 − CIG 5665976F4B), a titolarità regionale, è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 dell'O.O. 5.1 per un importo complessivo pari ad € 4.610.000,00 (quattromilioniseicentodiecimila/00) oltre IVA di legge ed è stata richiesta la prenotazione dell'impegno;
- 17) che con D.D. n. 103 del 14/05/2014 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.lvo n. 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad € 3.692.110,00 (tremilioniseicentonovanta duemilacentodieci/00) oltre IVA di legge comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.110,00 oltre IVA di legge;
- 18) che in data 20/05/2014 è stata pubblicata sulla GUCE la gara di appalto per la Realizzazione e attivazione di una soluzione di Continuità Operativa e Disaster Recovery per la Regione Campania;
- 19) che con DD n. 158 del 25/06/2014 sono stati prorogati i termini temporali della gara ridefiniti come segue: il 14/07/2014 termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e il

- 16/07/2014 seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti, da tenersi presso la sede regionale di via Don Bosco, 9/E a Napoli.
- 20) che nel termine previsto dal bando di gara sono pervenute n. 4 (quattro) offerte presentate dalle seguenti Società/RTI:
  - a) Fastweb;
  - b) RTI Telecom Maticmind;
  - c) RTI Postel Almaviva;
  - d) RTI Vitrociset Engineering;
- 21) che con D.D. n. 197 del 15/07/2014 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione è stata nominata la Commissione aggiudicatrice, che si è insediata in data 16/07/2014;
- 22)che la Commissione aggiudicatrice ha provveduto a stilare la graduatoria finale provvisoria (Totale punteggio tecnico e punteggio economico) e ha comunicato che la Ditta Fastweb ha conseguito il punteggio più alto pari a 92,44;
- 23)che la Commissione aggiudicatrice ha verificato che l'offerta presentata da Fastweb risulta anormalmente bassa, in quanto sono stati attribuiti punteggi economici e tecnici superiori ai 4/5 del massimo attribuibile;
- 24)che con nota prot. n. 2014.0855281 del 16/12/2014 della Direzione generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, è stato richiesto alla Ditta Fastweb di produrre le giustificazioni di cui all'art. 87 del Dlgs 163/2006;
- 25)che con nota del 07/01/2015, acquisita agli atti della Direzione generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n.

- 2015.0005378 del 07/01/2015, la Ditta Fastweb ha trasmesso le giustificazioni richieste;
- 26)che la Commissione aggiudicatrice, ha verificato la congruità e l'adeguatezza dell'offerta economica proposta dalla Fastweb, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture offerte, ritenendo l'offerta adeguata e congrue le giustificazioni fornite;
- 27)con D.D. n. 32 del 11/02/2015 la procedura aperta per la "Realizzazione dell'infrastruttura di Circolarità anagrafica" è stata aggiudicata in via definitiva alla Fastweb S.p.A, P.IVA 12878470157, con sede alla Via Caracciolo 51 − 20155 Milano, per un importo complessivo pari ad € 3.230.860,00 (tremilioniduecentotrentamilaottocentosessanta/00), oltre IVA di legge;
- 28) che con D.D. n. 108 del 07/05/2015 si è provveduto all'approvazione del Quadro Economico post-gara per un importo totale dell'intervento di 4.047.275,00 e al relativo impegno;
- 29)che con nota n. 2015.0188546 del 18/03/2015 l'Avvocatura regionale ha emesso il parere di competenza sullo schema di contratto;
- 30) che con D.D. n. del /06/2015 si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto che tiene conto dei rilievi formulati dall'Avvocatura regionale.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno con il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto i vari allegati al Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dalla Società in sede di gara.

Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad esclusione della procura e del DUVRI.

Art. 2 - Consenso e oggetto del contratto.

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di realizzare ed attivare una soluzione di Continuità Operativa e Disaster Recovery per la Regione Campania, come descritto al cap. 4 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto, nel Disciplinare di Gara e nell'Offerta Tecnica della Società.

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà in:

- a) realizzazione di un data center modulare di tipo green IT;
- b) adeguamento del nodo primario;
- c) attivazione dei servizi di CO/DR presso i nodi primario e secondario a seguito della definizione delle politiche di DR.

# Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto

Le attività oggetto dell'affidamento avranno la durata di 11 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti del presente contratto.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze indicate dal cronoprogramma presente nell'offerta tecnica della Società.

Alla scadenza del periodo contrattuale il servizio si considererà cessato senza necessità di preventiva disdetta.

### Art. 4 - Gruppo di lavoro

La Società si obbliga ad utilizzare, per l'erogazione dei servizi di "Redazione del Piano di Continuità Operativa", "Formazione", "Configurazione ed attivazione" e "Start-up" personale con profili professionali come dichiarati nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione, anche nei casi di forza maggiore, a seguito di specifica e motivata richiesta e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte della Società, con la quale si dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

# Art. 5 - Corrispettivi e pagamenti.

Il corrispettivo che la Regione con il presente atto si obbliga a corrispondere, è fissato, al netto di I.V.A. di legge, in € 3.230.860,00 (tremilioniduecento trentamilaottocentosessanta/oo) - di cui € 2.110,00 (duemilacentodieci/oo euro) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Tutti gli obblighi, gli oneri e gli eventuali maggiori costi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, dagli atti elencati all'art. 1 e dalle disposizioni normative che impongono alla Società il rispetto e l'adeguamento di nuovi parametri e standard tecnici, informatici e di sicurezza, sono compresi nel corrispettivo sopra indicato.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dalla Società e si intende pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto, circostanza eventualità che possa comportare un aggravio di costi di cui si fa carico la Società in alcun caso potranno da questi essere pretesi e richiesti alla Regione.

#### Art. 6 - Modalità e condizioni

Col corrispettivo fissato e di cui all'articolo che precede, la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo, al netto di I.V.A. come da art.1, comma 629 e seguenti della legge n.190/2014, è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

- 1) 20 % (venti) dell'importo di aggiudicazione, quale anticipo, a seguito della firma del presente contratto, previa presentazione di fattura e comunque non prima che pervengano le informazioni del Prefetto di cui all'art.10, comma 3, D.P.R 3/6/98, n. 352;
- 2) erogazioni successive non inferiori al 20 % (venti) dell'importo di aggiudicazione, a seguito del raggiungimento di S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) non inferiore al 20%, previa emissione di

regolari fatture attestanti le attività effettivamente realizzate e comprovate dalle certificazioni dell'amministrazione Regionale;

3) 10 % (dieci) dell'importo di aggiudicazione, quale saldo, erogato su richiesta della Società, corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i servizi e forniture previsti dal Capitolato Speciale di Appalto ed il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà, a seguito di presentazione di regolari fatture che la Società dovrà emettere - previa certificazione del raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione, ad eccezione della concessione dell'anticipo - ed intestare alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione nonché previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte della Regione e degli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pagamento per l'esecuzione di appalti pubblici.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale dedicato, indicato per iscritto dalla Società.

L'erogazione dell'anticipo è subordinato all'acquisizione della garanzia fidejussoria bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 385/1993.

#### Art. 7 - Cauzione

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione, del 21 maggio 2015 n. 460011545568, stipulata con Banca Unicredit, per un importo pari a euro duecentounmilasettecentosessantasette,21 (€ 201.767,21) pari al 12,49 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso (cfr. art. 113 del Codice dei Contratti di cui al D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società; le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico della Società.

Art. 8 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

La Regione ha facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto nel caso in cui la Società sia incorsa in gravi e reiterate inadempienze ovvero abbia praticato comportamenti lesivi e pregiudizievoli per il buon andamento del rapporto negoziale, oltre che della propria immagine, ovvero previa contestazione degli addebiti alla Società e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- qualora, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- 4. per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;

- 5. per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- in caso di azioni giudiziarie intentate da terzi contro la Regione per fatti o atti compiuti dalla Società nell'esecuzione del servizio;
- in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto il 01.08.07 tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli;
- 8. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla L. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità finanziaria;
- 9. negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno della Società.

Saranno, inoltre, a carico della Società tutte le spese che la Regione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara.

Art. 9 - Recesso

La Regione ha diritto, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 10 – Norme in materia di tracciabilità finanziaria Le parti si danno atto che la Società ha comunicato alla Regione, giusta dichiarazione sostitutiva resa ex DPR n. 455/2000 dal Procuratore della Società in data 03/06/2015, assunta e conservata agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (allegata alla nota Prot. n. 2015.0382484 del 03/06/2015), gli estremi del conto corrente bancario dedicatoe gli elementi informativi ed essi collegati e generalità dei delegati ad operare, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, su cui accreditare i corrispettivi contrattuali parziali.

Qualsiasi modifica relativa al conto corrente sopra indicato, dovrà essere tempestivamente notificata alla Regione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

La società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

La società si obbliga a inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

# Art. 11 - Rilievi e Penali

Nel documento "Service Level Agreement E Penali", sono riportati gli indicatori di qualità, misurabili quantitativamente, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto dei valori di soglia. Nel caso in cui la Società abbia prodotto, in sede di offerta, indicatori di qualità aggiuntivi rispetto a quelli previsti e/o valori di soglia ritenuti

migliorativi rispetto a quelli richiesti da Regione, tale nuovo profilo di qualità sarà assunto come base di riferimento per eventuali rilievi sulla qualità. Il Fornitore è tenuto a rendicontare tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata contrattuale e secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale. La Regione si riserva, per specifiche esigenze della fornitura, di riesaminare durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci. La Regione e la Società, in caso di necessità, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo successivamente riportati. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di Regione Campania conseguenti al mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (Contratto, Disciplinare, Capitolato e suoi allegati, Offerta, Piano di Lavoro Generale, Piano di Lavoro di Obiettivo e Piano della Qualità). Quindi possono essere emessi rilievi oltre che per i casi contemplati in Allegato "Service Level Agreement E Penali" anche per qualunque altra non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e tutti i suoi allegati. Essi consistono di comunicazioni formali alla Società che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto previsto in Allegato "Service Level Agreement E Penali" nonché ad altri meccanismi sanzionatori così come determinato nel Contratto. I rilievi possono venire emessi dalla Direzione dell'esecuzione del

Contratto di Regione Campania, dal responsabile di procedimento di Regione Campania e/o da strutture di Regione Campania preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo. Si sottolinea che ai fini della rilevazione degli indicatori di qualità i rilievi verranno riferiti e conteggiati a livello di obiettivo, area applicativa e di fornitura. Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre alla Regione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione né, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal presente contratto stipulato tra le parti, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo, avverrà secondo la disciplina civilistica. A seguito dell'applicazione di penali per un importo superiore a 20.000,00

(ventimila/00) euro semestrali, la Regione, ritenendo ciò lesivo e pregiudizievole per il buon andamento del rapporto negoziale, oltre che della propria immagine, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione alla Società mediante P.E.C. ed incamerando l'intero importo della cauzione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - Clausola di manleva, brevetti e diritti d'autore

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni
responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose,
tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o
negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto; la stessa si obbliga altresì a sollevare e a tenere indenne la
Regione Campania da qualunque pretesa del proprio personale in

La Società, quindi, assume in proprio ogni responsabilità e ogni danno eventualmente subito da persone o cose, tanto della Regione quanto della Società stessa o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze in cui sia incorsa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

ordine all'attività svolta nei confronti dell'ente regionale.

La Società ha fornito la documentazione dell'assicurazione sulla copertura del rischio da Responsabilità Civile, stipulata con la Società XL Insurance Company SE con sede in Milano alla Via Visconti di Modrone n. 15, in data 21/04/2015, Polizza n. IT00015244LI.

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il personale della Società impiegato per l'esecuzione del presente contratto non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Regione per l'attività svolta.

Resta espressamente inteso che il valore massimo del risarcimento cui potrà essere assoggettato la Società non potrà eccedere la misura massima del 10% del valore contrattuale, in virtù della normativa vigente.

I crediti vantati dalla Regione a titolo di risarcimento danni potranno essere portati a compensazione con quanto dovuto alla Società.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società usi, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. La Società, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione. La società assume l'obbligo di tenere indenne la Regione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma,

qualora ne sia venuto a conoscenza. La Società, nel caso in cui riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale essa stessa sia tenuta a lasciare indenne la Regione, deve garantire quest'ultima contro tali azioni o rivendicazioni, senza limitazione alcuna e a proprie spese e pagherà i costi, i danni e gli onorari degli avvocati posti a carico della Regione in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che la Società avrà il diritto di essere sentita circa l'eventualità di tali azioni o rivendicazioni. La Regione può svolgere, a spese della Società, tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla stessa in relazione a tali transazioni o difese.

# Art. 13 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

### Art. 14 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

Ai fini del monitoraggio e della verifica dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dei servizi erogati, compreso l'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, la Regione nominerà all'uopo un'apposita Commissione, composta anche da dipendenti regionali, a cui sarà demandata la Direzione dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 30 del regolamento n. 207/2010. Sarà compito della Direzione dell'esecuzione del contratto gestire il processo di sviluppo dell'intero intervento ed in particolare:

- definire in modo dettagliato le modalità e i criteri per la direzione ed esecuzione del contratto,
- approvare i piani di lavoro generale e di ciascun obiettivo (validando, ove necessario, le scelte tecniche ed architetturali per l'implementazione della infrastruttura),
- approvare i piani di qualità e di sicurezza informatica,
- verificare in itinere lo stato di avanzamento delle attività affinché sia coerente con la documentazione di progetto approvata,
- gestire le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi della fornitura,
- certificare la conformità, sia intermedia che finale, di tutto quanto è oggetto della fornitura,
- coordinare e gestire la fase di start-up.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto sono affidate al Responsabile unico del Procedimento e alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto. Art 15 - Responsabile operativo dell'appalto per la Società

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione della fornitura, prima dell'inizio delle attività, la Società nominerà mediante comunicazione scritta alla Regione, il Responsabile operativo dell'appalto, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare la Società per tutte le attività inerenti la fornitura. Il Responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente della Direzione dell'esecuzione del contratto per tutti gli aspetti relativi alla presente fornitura. La Società potrà sostituire il proprio responsabile, dandone comunicazione scritta alla Direzione dell'esecuzione del contratto prima della sostituzione, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

#### Art. 16 - Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa allo svolgimento del contratto dovrà essere formalmente indirizzata ai referenti della Regione (RUP e Direzione dell'esecuzione del contratto). Ogni consegna dei supporti ottici/elettronici (cd, dvd, ecc.) di fornitura va effettuata accompagnandola da una comunicazione indirizzata alla succitata Direzione dell'esecuzione del contratto (lettera di consegna, di cui il supporto ottico contenente il materiale di consegna è l'allegato).

#### Art. 17 - Garanzia

La Società si obbliga all'esatto adempimento di qualsiasi prestazione nascente dal presente contratto e dagli atti elencati all'articolo 1 per l'intera durata dell'appalto.

La Società dovrà assicurare un periodo di garanzia su quanto implementato di almeno 24 mesi, a decorrere dalla data di verifica di conformità finale con esito positivo da parte di Regione. Durante tale

periodo, la stessa è tenuta a garantire, senza alcun onere aggiuntivo, la correzione dei difetti su tutto quanto realizzato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della Regione, salvo diverso termine accordato dalla Regione medesima. Il termine anzidetto è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi qualora la Regione rappresenti alla Società l'assoluta urgenza dell'intervento.

Al termine dell'intervento, la Società apporterà, ove del caso, le conseguenti modifiche alla documentazione delle componenti interessate.

Si precisa che saranno a carico della Società, nel citato periodo di garanzia, tutti gli oneri derivanti dal ripristino della funzionalità dell'intero sistema dovuto a cause imputabili a difetti di quanto oggetto di fornitura.

# Art. 18 - Divieto di sospensione del servizio

La Società non può sospendere forniture o servizi con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale da parte della Società costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c.. Restano a carico della stessa Società tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### Art. 19 - Proprietà

Tutta la documentazione prodotta, in formato cartaceo e elettronico, dovrà essere consegnata alla Regione e rimarrà di proprietà della stessa. Qualunque opera od elaborato prodotto dalla Società nell'espletamento del presente incarico rimane di proprietà piena ed esclusiva della Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in

ordine alla loro utilizzazione, inclusa la cessione in riuso, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio. È fatto divieto alla Società di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni, ovvero fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione. Al termine del servizio e, per richiesta, anche in corso d'opera, i materiali multimediali (fotografici, editoriali e audiovisivi), e quant'altro realizzato nell'ambito della produzione del servizio dovranno essere consegnati alla Regione. Le componenti del sistema non soggette a licenza (componenti software sviluppate ad hoc, configurazioni, basi dati, loro contenuto informativo, basi di conoscenza, manualistica, ecc.), al termine del contratto, resteranno di proprietà, anche intellettuale, della Regione.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Regione. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla Società non hanno singolarmente effetto nei confronti della Regione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Regione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Regione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti

meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

# Art. 21 – Subappalto

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 10% dell'importo contrattuale e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

La Società, nel caso si avvalga di subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, dovrà presentare alla Regione copia della fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### Art. 22 - Trattamento dei dati

Per la esecuzione del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dalla Società alla Regione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

• Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi

di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- Dati sensibili: i dati forniti dalla Società non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri regionali;
- Diritti della Società: relativamente ai suddetti dati, alla Società, in qualità di interessata, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto ed eventualmente nella fase esecuzione dello stesso, ella acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che la Regione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

### Art. 23 - Sicurezza

La Società è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (ex D.Lgs. 81/2008), doterà, inoltre, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

# Art. 24 - Responsabilità Civile

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Regione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di Regione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

# Art. 25 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui la Società non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui al presente contratto, la Regione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico della Società. La spesa relativa sarà liquidata dalla Regione e successivamente detratta dall'importo dovuto alla Società all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva. In caso di fallimento della Società o di grave inadempienza del medesimo, la Regione si riserva di ricorrere alla procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06.

# Art. 26 - Varianti

Durante la fase di esecuzione dell'appalto, la Regione si riserva la possibilità di richiedere varianti finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale delle implementazioni previste, ovvero ad adeguare l'erogazione dei servizi in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'appalto. Le varianti potranno essere, altresì, volte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie e dovranno essere equivalenti o migliorative sotto il profilo tecnico e/o economico per la Regione e consentire il soddisfacimento degli obiettivi dell'appalto. Le soluzioni proposte dalla Società per varianti richieste dovranno comunque essere approvate dalla Direzione dell'esecuzione del Contratto attraverso un atto formale: non è previsto in alcun caso l'accettazione di varianti per tacito assenso. Nel caso in cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, trascuratezza o mancata attenzione da parte della Società circa la definizione della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere obbligatoriamente eseguite senza ulteriori oneri per Regione ed a totale carico della Società. Resta salva la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D. Lgs. 163/06.

# Art. 27 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

### Art. 28 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 29 - Prescrizioni in materia di Fondi Strutturali L'appalto è finanziato a valere su fondi del POR FESR Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 5.1.

Il RTI si obbliga, pertanto, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento della fornitura e non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, anche dopo la scadenza del contratto;
- b) permettere controlli ed ispezioni da parte degli organi a ciò preposti (Commissione Europea, Stato, Servizi ispettivi della Regione, Servizi regionali preposti ai Controlli);
- c) non assumere altri incarichi incompatibili con il presente appalto;
- d) utilizzare in modo evidente i loghi istituzionali dell'Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Campania caratterizzati da medesime dimensioni, lo "slogan" del Fondo Strutturale FESR ("La tua Campania cresce in Europa") e la relativa indicazione dell'Obiettivo Operativo 5.1 del POR FESR Campania 2007/2013.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente articolo il rapporto contrattuale risulterà soggetto alle disposizioni in materia del "Manuale di attuazione P.O.R. Campania FESR 2007/2013 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1715 del 20/11/2009 e pubblicato sul BURC n. 73 del 7/12/2009 e ss.mm.ii.

Art. 30 - Controversie e Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 31 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità
In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la
Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del
15/10/2007 n. 54, i contraenti del presente contratto si obbligano al
rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte.

Art. 32 - Imposte e spese.

La Società dichiara, a tutti gli effetti di legge, che l'appalto per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio d'impresa, ex D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633, art. 4, e s.m.i. e, pertanto, è soggetto all'IVA ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato.

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da xyz pagine di cui xxxx per intero e la presente soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).